



## **Circolo di campagna Zoate Golf Club - Associazione Sportiva Dilettantistica**

# **STATUTO**

### **Titolo I**

#### **Nome - Sede - Scopo – Durata**

Art. 1) - È esistente una Associazione Sportiva, di cui agli artt. 36 e segg. del Codice Civile, denominata “Circolo di campagna Zoate Golf Club Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito per brevità anche “Golf Club Zoate”, “Club” o “Associazione”) regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dell’Assemblea. L’Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli Associati, nemmeno in forma indiretta. L’Associazione aderisce, con tutti i suoi componenti, alla Federazione Italiana Golf, ne accetta e applica le norme statutarie e regolamentari e ne riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. L’Associazione si impegna, altresì, a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento alla Federazione Italiana Golf stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 2) - L’Associazione ha sede legale in Tribiano, frazione Zoate. I colori sociali sono il rosso e il blu e l’emblema del Club è rappresentato dallo stemma che si allega al presente Statuto sotto la lett. A).

Art. 3) - L’Associazione ha per scopo quello di promuovere e divulgare lo sport del golf, compresa l’attività didattica, per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento del gioco del golf, secondo le norme e direttive del CONI, dello Statuto e del Regolamento organico della Federazione Italiana Golf, tra i Soci del Club, tra quelli iscritti alla Federazione Italiana Golf tramite altri Circoli Italiani e tra gli appartenenti a Circoli stranieri affiliati alle loro Federazioni golfistiche. L’Associazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo mediante la gestione e l’utilizzazione dei campi di gioco e degli impianti sportivi e ricreativi di cui ha la disponibilità, fornendo ai propri Soci e Ospiti detti servizi, nel pieno rispetto delle leggi e delle norme in vigore. Tra i servizi sono inclusi anche quelli che hanno carattere di accessorialità e complementarietà alla pratica del golf, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’uso di armadietti, spogliatoi, docce, campo pratica, golf-car, carrelli, ecc. L’Associazione ha l’uso dell’impianto da golf di proprietà dell’Immobiliare srl dietro corrispettivo di un importo da stabilire periodicamente. L’Associazione, inoltre, provvederà all’organizzazione di gare, di manifestazioni e simili. L’Associazione potrà assumere l’esercizio di attività commerciali in via complementare e, comunque, solo se strumentale allo scopo di cui sopra. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche associative.

Art. 4) - La durata del Club è a tempo indeterminato.

### **Titolo II**

#### **Entrate e Patrimonio Sociale**

Art. 5) - Le entrate del Club sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) eventuali contributi dei Soci e di terzi;
- c) tutte le altre entrate che possano provenire al Club nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 6) - Il patrimonio del Club è costituito:

- a) da materiale, scorte, attrezzi, macchine, mobili e dotazioni varie;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione accantonati a fondo di riserva;
- c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili che dovessero essere acquisiti dal Club;
- d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

f) da donazioni, lasciti e successioni.

Non è consentito distribuire ai Soci del Club, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Titolo III**

#### **Soci - Ammissione - Categorie - Quote Sociali – Cessazione - Accesso al Club**

Art. 7) - Soci

L'appartenenza all'Associazione comporta per il socio l'accettazione e il rispetto delle norme statutarie, dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, delle decisioni degli organi statutari, delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale e della Federazione Italiana Golf, nonché si obbliga inderogabilmente a far ricorso alle Commissioni di Disciplina, di cui ai successivi articoli da 30 a 33, per tutte le controversie sulle quali siano competenti a giudicare in forza del presente Statuto.

Condizione indispensabile per essere Socio dell'Associazione è anche tenere una corretta condotta morale e civile. Il Socio si deve impegnare a improntare i suoi comportamenti ai principi di reciproco rispetto, lealtà e probità, sia nell'ambito dell'attività sportiva sia nell'ambito della vita associativa

Art. 8) - Ammissione

L'Aspirante Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione che deve essere redatta sui moduli dell'Associazione e dovrà essere sottoscritta oltre che dal richiedente anche da due Soci non famigliari. Le ammissioni a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate anche dall'esercente la responsabilità parentale che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Nella domanda l'Aspirante Socio deve precisare la categoria alla quale desidera essere ammesso oltreché dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale deve provvedere a darne comunicazione ai Soci mediante affissione nell'apposita bacheca. Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione in bacheca, il Consiglio Direttivo formulerà la sua decisione che sarà assolutamente discrezionale ed insindacabile. Il Presidente dell'Associazione comunicherà l'esito della domanda all'interessato senza obbligo di eventuale motivazione in caso di diniego. In caso di accoglimento della domanda di ammissione, l'Aspirante Socio diventerà Socio. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

Art. 9) - Categorie

Fermo restando il principio di uniformità del rapporto associativo, i Soci si suddividono nelle sottostanti categorie:

- Fondatori
- Onorari
- Effettivi
- Juniores
- Feriali
- Frequentatori

a) - Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che, come risulta da apposito elenco presso la sede del Circolo, parteciparono all'atto costitutivo dell'Associazione; essi pagano la quota annuale come i Soci Effettivi.

b) - Soci Onorari

I Soci onorari sono le persone fisiche che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno nominare per particolari ragioni di benemeranza o per meriti speciali. Non sono tenuti a versare alcun contributo annuo e non hanno diritto di voto deliberativo alle assemblee indette dall'Associazione. Godono dei diritti previsti dallo Statuto in favore di tutti i Soci.

c) - Soci Effettivi

I Soci Effettivi sono le persone fisiche maggiorenni che svolgono attività golfistica presso gli impianti dell'Associazione stessa. I Soci Effettivi possono accedere a tutti gli spazi gestiti dall'Associazione e fruire di tutti i servizi offerti, nel rispetto dei Regolamenti. I figli ed i nipoti non Soci dei Soci Effettivi sono

ammessi a frequentare il Club fino al tredicesimo anno di età e possono usufruire di tutti gli impianti sportivi, ad esclusione del campo di golf e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

c) - Soci Juniores

I Soci juniores sono le persone fisiche minorenni che svolgono attività golfistica presso gli impianti dell'Associazione. Possono utilizzare tutte le attrezzature ed i servizi dell'Associazione.

d) - Soci Feriali

I Soci Feriali sono le persone fisiche che possono usufruire di tutte le strutture delle quali dispone l'Associazione dal martedì al venerdì compreso. A pagamento, per un limitato numero di volte all'anno così come deliberato dal Consiglio Direttivo, possono usufruire di tutte le strutture sociali nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali, ad eccezione dei locali piscina.

e) - Soci Frequentatori

I Soci Frequentatori sono le persone fisiche che sono ammesse a fruire dell'impianto di pratica del golf, dei locali e delle pertinenze del Club. Tali Soci possono essere, altresì, ammessi al campo e/o agli altri impianti di gioco e fruire di tutte le attrezzature sportive solo previa delibera del Consiglio Direttivo che ne dovrà regolare l'accesso comunque per periodi determinati e/o per particolari esigenze, da specificarsi nel provvedimento che dovrà essere adottato volta per volta.

f) - Passaggio di Categoria

I passaggi dei Soci da una categoria all'altra sono disciplinati da norme regolamentari e dovranno essere richiesti al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell'anno in corso per l'anno successivo.

g) - Il numero dei Soci di qualunque categoria, può essere limitato dal Consiglio Direttivo per assicurare l'ordinato svolgimento delle attività sociali e sportive.

h) Il Consiglio Direttivo, ai fini della massima diffusione della disciplina del golf, potrà stabilire diversificazioni e conseguenti facilitazioni nell'ambito della stessa categoria di associato.

Art. 10) - Quote sociali

Tutti i Soci, a eccezione di quelli Onorari, sono tenuti al pagamento della quota annuale, nella misura che viene determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno solare successivo. È facoltà del Consiglio Direttivo, prevedere degli incentivi o delle differenziazioni di quote sociali, anche all'interno della stessa categoria, in relazione alla natura degli Associati o per altre loro caratteristiche (ad es. età, rapporti di parentela con altro Associato, Socio di altro Circolo affiliato alla F.I.G., precedente appartenenza al Club etc.). La quota annuale deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce ovvero nei diversi termini fissati dal Consiglio Direttivo. Al Socio che non provvede al pagamento della Quota annuale secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, verranno applicati, in quanto moroso, sulla quota da pagare gli interessi di mora, denominati "indennità di mora" e calcolati sulla base di un tasso di mora che non dovrà superare la soglia di legge anti usura (Legge 108/96). Qualora il Socio risultasse moroso di oltre due mesi rispetto alle scadenze fissate per il pagamento delle quote o di eventuali contributi, perderà automaticamente il diritto di accedere al Club e di fruire di tutti i diritti fino al momento nel quale, purché durante l'anno, non sanerà la sua morosità. Il Socio che entro l'anno sociale non pagherà la quota, gli eventuali contributi ed i relativi interessi, decadrà dalla qualifica di Socio, fermo restando il proprio debito. Il Club si riserva di procedere avanti all'Autorità Giudiziaria per ottenerne il pagamento. Le Quote associative pagate non sono restituibili per nessuna ragione, nemmeno in parte, né i diritti relativi possono essere fruibili da parte degli eredi del Socio. L'integrazione della quota annuale può essere richiesta ai Soci di tutte le categorie (tranne che ai Soci Onorari) dal Consiglio Direttivo nei casi eccezionali e, comunque, quando lo ritenga necessario, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Le quote o i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 11) - Cessazione

a) L'anno Sociale coincide con quello solare. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza ed espulsione.

b) Il Socio può recedere dall'Associazione notificando al Presidente del Club le proprie dimissioni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 31 ottobre dell'anno sociale in corso. Quando non siano notificate dimissioni, a norma del comma precedente, l'impegno si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito indipendentemente dall'effettiva frequenza del Club.

c) La decadenza del Socio si verifica immediatamente nel caso di acquisizione della qualifica di professionista, a norma dell'art. 16 dello Statuto della Federazione Italiana Golf che comporta altresì la decadenza da ogni carica sociale, pure se di solo carattere sportivo.

d) L'espulsione può avvenire:

- per decisione del Consiglio Direttivo a seguito di grave inadempimento dell'obbligo di pagamento della quota associativa.

- per decisione del Giudice di 1° Istanza nel caso in cui il Socio ponga in essere, entro e fuori dell'Associazione, comportamenti gravemente disonorevoli o tenga una condotta che costituisca grave ostacolo al buon andamento delle attività sociali.

e) La risoluzione del rapporto associativo non esonera il Socio dall'obbligo di pagamento dell'intera quota associativa fissata per l'anno in corso, né costituisce titolo per la sua restituzione anche parziale.

f) Il Consiglio Direttivo, in considerazioni di speciali e/o straordinarie circostanze, potrà accettare il recesso di un Socio in deroga ai precedenti precetti.

Art. 12) - Accesso al Club

a) Il Consiglio Direttivo potrà, previo pagamento delle quote stabilite con propria delibera, ammettere altri soggetti, tesserati F.I.G., a frequentare il Club ed a fruire degli impianti di gioco e di pratica del golf nonché delle attrezzature sportive, con eventuali differenziazioni per il sabato ed i giorni festivi, potendo altresì prevedere dei percorsi pluriennali di avvicinamento al gioco del golf che possano agevolare l'ingresso di nuovi Soci. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre concedere e regolamentare l'ingresso giornaliero per usufruire dei locali e degli impianti sportivi del Club a coloro che siano già Soci federati di altri Circoli italiani o stranieri con handicap riconosciuto. Il Consiglio Direttivo, ai fini della massima diffusione della disciplina del golf, potrà eccezionalmente adottare iniziative promozionali volte a favorire l'ingresso a soggetti di qualunque età anche non Soci di altri Circoli, purchè di comprovata moralità. Il Club consente l'ingresso e l'uso gratuito del percorso di Golf alle persone che sono in possesso di tessera d'onore rilasciata dalla F.I.G. secondo il regolamento stabilito per dette tessere.

b) I Soci possono introdurre nei locali del Club i loro Familiari ed i loro Ospiti, iscrivendone il nome e la residenza sull'apposito libro ed apponendovi la propria firma. È data facoltà al Consiglio Direttivo di regolare la pratica applicazione di questa norma, anche in relazione con la capienza dei locali del Club.

## **Titolo IV Organi Sociali**

### Capo I - Assemblea

Art. 13) - L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci del Club, i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità al presente Statuto anche se assenti o dissenzienti.

Art. 14) - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo; entro il 30 novembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea in seduta Straordinaria è convocata entro 30 giorni dalla richiesta, motivata e scritta, di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto o quando sia formalmente richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso affisso nei locali del Club e invito scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, ai Soci aventi diritto di voto recante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare mentre i relativi atti dovranno essere messi a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. In caso di Assemblee elettive il preavviso non potrà essere inferiore a 30 giorni ed il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il Comitato Elettorale così come disciplinato dal Regolamento Elettorale predisposto da Consiglio Direttivo.

Art. 15) - Possono intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento di quote e contributi sociali. Ogni Socio, ha diritto ad un voto e potrà rappresentare, per delega scritta, non più di tre Soci. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e delle Commissioni di Disciplina non possono essere portatori di deleghe.

Art. 16) - L'Assemblea si riterrà validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, fatto salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto. Essa sarà presieduta dal Presidente del Club e, nel caso di sua assenza, da un Vice-Presidente del Club o, in assenza di questi da uno dei Soci presenti, designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario e, se necessario, da due a quattro scrutatori. Il Presidente

dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 17) - Ogni delibera dell'Assemblea deve essere presa a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che per quanto previsto al successivo Art. 18 in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 18) - L'Assemblea dei Soci, oltre a quanto previsto nel presente Statuto o dalla legge: a) elegge i Consiglieri, i Revisori e i membri delle Commissioni di Disciplina; b) approva il rendiconto economico, preventivo e consuntivo, che le vengono presentati dal Consiglio Direttivo; c) delibera, in seduta straordinaria, sulle modifiche da adottare allo Statuto Sociale nonché su eventuali contributi straordinari da porre a carico dei Soci; d) delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita del Club che vengano sottoposti al suo esame. L'Assemblea, in seduta straordinaria all'uopo convocata, delibera, altresì, sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modalità della liquidazione e sulla destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività come previsto dall'Art. 34 del presente Statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci come previsto dall'art. 21 del codice civile.

## Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 19) - Possono ricoprire cariche sociali del Club gli Associati in possesso dei seguenti requisiti: - aver compiuto la maggiore età; - non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; - non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I, della F.I.G. o di altra Federazione sportiva nazionale o degli organi di disciplina del Club, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno); - essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf; - avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva; - non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, a carattere continuativo, con il Club; - non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo gli Associati che ricoprono un'analogha carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N. ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva nonché tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione del Club. Il Club è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e sei componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni legittimati all'elettorato passivo. Al fine di consentire il miglior svolgimento delle Assemblee elettive le votazioni avverranno su liste chiuse di sette nominativi con indicazione del Presidente proposto. Le liste verranno inviate dal Socio o Soci proponenti al Consiglio Direttivo uscente che le porrà in votazione all'Assemblea convocata. Risulterà eletta la lista che avrà conseguito il maggior numero di voti.

Le modalità ed i termini di presentazione delle candidature nonché le norme per lo svolgimento delle Assemblee elettive sono disciplinate in apposito Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea.

I Consiglieri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno il Presidente e i due Vice Presidenti e può nominare un Segretario che può anche non essere un Consigliere.

In tale ultimo caso il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, si procederà alla sostituzione dei Consiglieri venuti a cessare mediante cooptazione di altri membri che rimarranno in carica fino alla prima Assemblea. Nel caso di dimissioni o cessazioni contemporanee (intendendosi per tale quelle verificatesi in un arco temporale non superiore ai sette giorni) dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto. In tali casi dovrà essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria del Club, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio. La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori e delle Commissioni di Disciplina ma si estende alla Commissione Sportiva.

Art. 20) - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione siano presenti almeno quattro Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. L'intervento alle

riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si renda assente dalle riunioni, senza giustificarne la causa, decade dalla carica e viene sostituito ai sensi dell'art. 19.

Art. 21) - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere; in caso di urgenza comunque almeno un giorno prima.

Art. 22) - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione di quei soli poteri che lo Statuto riserva all'Assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle domande di Ammissione a Socio del Club;
- b) determina la Quota Sociale annua per ogni categoria di Soci;
- c) ha facoltà di adottare degli incentivi o delle differenziazioni di quote, anche all'interno della stessa categoria, in relazione alla natura degli Associati o per altre loro caratteristiche;
- d) provvede all'andamento del Club, all'Amministrazione ed alla conservazione del Patrimonio, curando gli incassi e autorizzando le spese;
- e) conclude, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di locazione, e di compravendita di terreni, di edifici e di macchine, contratti di fornitura e di appalto, permuta e conti correnti bancari, mutui, garanzie ed infine ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
- f) assume personale di qualunque categoria fissandone le rispettive attribuzioni ed i compensi;
- g) nomina, e occorrendo revoca, i componenti della Commissione Sportiva;
- h) stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso degli impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno sociale, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;
- i) può provvedere alla compilazione di appositi Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, nonché delle norme per il funzionamento della sede sociale e degli impianti;
- l) cura nei confronti dei Soci, l'esecuzione dei provvedimenti - che risultino non più appellabili - deliberati dalle Commissioni di Disciplina o dal Consiglio Federale
- m) compila i rendiconti annuali Economici e Finanziari, Preventivi e Consuntivi, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- n) convoca l'Assemblea Ordinaria due volte l'anno e l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne venga richiesto dai Soci a norma dell'Art. 14.
- o) può conferire, nell'ambito dei propri poteri, incarichi a taluno dei suoi membri, il quale potrà eventualmente servirsi di coadiutori da scegliersi tra i Soci;
- p) può nominare Commissioni con incarichi continuativi o transitori, determinandone la composizione, i compiti e la durata.

Art. 23) - Al Presidente spetta la rappresentanza del Club di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio. Il Presidente ha il dovere di deferire ai Giudici di 1° Istanza della F.I.G., come prevede lo Statuto della stessa, tutti i casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, degli Associati che siano tesserati federali. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati. Un Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.

Art. 24) - Il Segretario del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni e ne redige e conserva i Verbali.

### Capo III - Commissione Sportiva

Art. 25) Il Consiglio Direttivo nomina e revoca i membri della Commissione Sportiva.

La Commissione Sportiva è composta da tre a cinque membri, scelti fra i Soci maggiorenni, e provvede a designare il proprio Presidente qualora non vi abbia già provveduto il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 26) La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva del Club seguendo le direttive del Consiglio Direttivo e in particolare: sottopone al Consiglio Direttivo il calendario sportivo e le iniziative che ritiene utili alla attività sportiva e alla diffusione della conoscenza e della pratica del golf; esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche permanenti e stagionali; organizza in ogni particolare le gare sociali e stabilisce le regole locali definitive e temporanee; applica le regole fissate dalla Federazione Italiana Golf sulle controversie in materia di gioco nelle gare sociali; sovrintende alla preparazione e agli allenamenti dei candidati alle squadre di Club, forma le squadre e nomina di volta in volta il Capitano delle squadre; sovrintende e organizza l'attività giovanile; accerta le infrazioni alle regole di gioco e, limitatamente alle infrazioni di natura tecnica, prende gli opportuni provvedimenti; le gravi infrazioni ai Regolamenti e all'etichetta di gioco commesse dai Soci saranno oggetto di un dettagliato rapporto al Consiglio Direttivo. La Commissione Sportiva non ha poteri di spesa e/o di impegnare l'Associazione. La Commissione Sportiva redige il verbale delle riunioni, firmato dal Presidente. I verbali sono conservati in Segreteria a disposizione del Consiglio Direttivo.

### Capo IV - Collegio dei Revisori

Art. 27) L'organo di controllo dell'Associazione è costituito da uno a tre Revisori e un Supplente, anche non Soci, eletti dall'Assemblea e iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali. I candidati non eletti potranno subentrare quale membro effettivo, in ordine di preferenze ottenute, in caso di dimissioni o decadenza a qualsiasi titolo di un membro del Consiglio stesso. I Revisori durano in carica quattro anni.

Art. 28) Un Revisore o più Revisori hanno diritto di partecipare o possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 29) Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sull'amministrazione della Associazione, provvede trimestralmente alla revisione dei conti redigendo apposito verbale ed esprime il proprio parere, in merito ai bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio Direttivo, presentando relazione scritta alle relative Assemblee. Rilevando irregolarità amministrative dovrà riferirne all'Assemblea per i provvedimenti del caso. Per l'esercizio delle loro funzioni, i revisori hanno facoltà di esaminare in qualsiasi momento i verbali, le scritture contabili e i documenti amministrativi, di chiedere informazioni anche a singoli Consiglieri e di compiere quant'altro ritengano opportuno per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

### Capo V - Commissioni di Disciplina

Art. 30) Le Commissioni di Disciplina sono di 1' e 2' Istanza e si compongono di tre Membri Effettivi e di un Supplente nominati dall'Assemblea. Designano il proprio Presidente e durano in carica quattro anni. I componenti delle due Commissioni sono Soci Effettivi da almeno 5 anni e non rivestono altre Cariche Sociali.

Art. 31) La Commissione di Disciplina di 1' Istanza è chiamata a giudicare su tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme Federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci, salva la competenza degli Organi di Giustizia Federale di cui all'art. 33. Essa interviene su istanza del Consiglio Direttivo, o d'ufficio, per l'adozione, nel rispetto del principio del contraddittorio, dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) censura scritta;

c) sospensione temporanea dalla frequentazione del Club o da alcune sue attività per un periodo da 30 giorni a tre anni;

d) sospensione cautelare in attesa dell'esito di giudizio federale;

e) radiazione da sottoporre al riesame da parte della Commissione di Disciplina Federale.

In presenza di gravi e giustificati motivi, il Presidente della Commissione di Disciplina di 1' Istanza, sentiti gli altri componenti, può disporre, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione cautelare del Socio

dalla frequentazione del Club. In tal caso, dovrà essere disposta la comparizione dell'interessato entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento cautelare. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso la Segreteria del Circolo; a cura della stessa, copia della decisione dovrà essere notificata a mezzo raccomandata a/r o telegramma agli interessati entro cinque giorni dal deposito. Contro il provvedimento adottato, entro trenta giorni dalla notifica, i Soci ai quali sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli che vi abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione di Disciplina di 2' Istanza. Decorso i termini utili per l'impugnazione, la decisione diventa definitiva. La decisione della Commissione di Disciplina di 1' Istanza è esecutiva. Con la presentazione del ricorso alla Commissione di Disciplina di 2' Istanza, il Socio può richiedere la sospensione dell'esecuzione della decisione adottata dalla Commissione di Disciplina di 1' Istanza. In tal caso, il Presidente della Commissione di Disciplina di 2' Istanza è tenuto ad esprimersi sulla richiesta di sospensione entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, previa consultazione degli altri componenti anche in data antecedente all'udienza. Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf relative alla materia disciplinare. Le decisioni definitive delle Commissioni di Disciplina saranno messe a disposizione dei Soci che ne abbiano interesse.

Art. 32) Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 ter del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva o associativa e non rientranti nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.

Art. 33) Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione di Disciplina di 1' Istanza rimane precluso, quando sia attivato l'intervento degli Organi di Giustizia della F.I.G. a termini previsti dallo Statuto della F.I.G., ovvero per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'Organo di Giustizia Federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione di Disciplina di 1' Istanza.

## **Titolo V Scioglimento**

Art 34) - In caso di scioglimento del Club, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe agli scopi istituzionali del Club retto dal presente Statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

## **Titolo VI Norma finale**

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.G. e, in subordine, le norme del Codice Civile.